

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROROGA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 42/17 del 15/09/2009, ha nominato il Dr. Giovanni Panichi quale Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 8 L. R. 7 agosto 2009, n. 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale".
- In data 28.09.2009 è stato sottoscritto il contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dr. Giovanni Panichi.
- Che tale contratto aveva una durata di 180 giorni a decorrere dal 29.09.2009.
- Che con D.G.R. n. 12/41 del 25.03.2010 si è stabilito di prorogare i suddetti contratti fino al 30.06.2010.
- In data 26.03.2010 è stato sottoscritto il relativo contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dr. Giovanni Panichi con scadenza al 30.06.2010.
- Che con D.G.R. n. 25/30 del 01.07.2010 si è stabilito di prorogare il suddetto contratto fino al 31.12.2010.
- In data 02.07.2010 è stato sottoscritto il relativo contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dr. Giovanni Panichi con scadenza al 31.12.2010.
- Che con D.G.R. n. 41/33 del 30.12.2010 si è stabilito di prorogare



il suddetto contratto fino al 31.03.2011.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra

il Dr. Massimo Temussi, nato a Sassari il 15.07.1970, domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna - d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

e

il Dr. Giovanni Panichi, nato a Lalatico (PI) il 12.05.1949 e residente a Oristano, Loc. Rimedio, case sparse (Codice Fiscale PNCGNN49E12E413K)



Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il contratto tra la Regione e il Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, Dr. Giovanni Panichi stipulato in data 28.09.2009 ai sensi dell'art. 12 comma 8 L. R. 3/2009 è da intendersi prorogato fino al 31.03.2011.

Art. 2

Il Dr. Giovanni Panichi si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario così come stabilite dall'art. 12 L.R. 3/2009 e dalle Delibere n. 42/17 del 15/09/2009, n. 12/41 del

25.03.2010, n. 25/30 del 01.07.2010 e n. 47/33 del 30.12.2010, nonché dalle disposizioni contenute nel contratto stipulato in data 28.09.2009, da intendersi interamente richiamato e trascritto nel presente atto.

Art 3

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R n. 42/17 del 15.09.2009, e nel rispetto di quanto disposto nella D.G.R. n. 8/16 del 23.02.2010 recante "Indirizzi alle Aziende Sanitarie per la gestione dell'esercizio economico 2010 e per la presentazione dei documenti di programmazione ex L.R. n. 10/2006 in considerazione delle modifiche al Sistema Sanitario Regionale introdotte con la L.R. n. 3/2009: processi di scorporo dei PP.OO. e creazione Macroarea per attività amministrative e di supporto" e nella D.G.R. n. 20/7 del 19.05.2010, recante "Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma 77. Patto di buon governo del Sistema Sanitario Regionale - anno 2010" è corrisposto al Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, a carico del proprio bilancio un compenso onnicomprensivo su base annua di € 123.950,00 (centoventitremilanovecentocinquanta/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, che verrà corrisposto in proporzione al periodo di vigenza delle funzioni ricoperte.

Il compenso di cui sopra è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 3 quote mensili posticipate.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni.



nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art. 4

La durata del presente contratto decorre dal 01.01.2011 al 31.03.2011.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario di darne preavviso almeno 15 (quindici) giorni prima al Presidente della Giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Commissario avrebbe dovuto percepire.

Art. 5

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dr. Giovanni Panichi.

Cagliari, 30.12.2010

Il Direttore Generale della Sanità

Il Commissario

(Dr. Massimo Temussi)

(Dott. Giovanni Panichi)

